



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 1930/FLP08

Roma, 01 ottobre 2008

NOTIZIARIO N°56

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Proposta di legge n. 1299 Completamento...della riforma pensionistica. Chiarimenti

Numerose e preoccupate telefonate degli iscritti che telefonano alla FLP per sapere notizie più precise della proposta di legge n.1299 presentata alla Camera da un manipolo di deputati (primo firmatario Cazzola) per il completamento della riforma del sistema previdenziale avviata con la legge 243/2004, rendono opportuno chiarire meglio gli ambiti di detta proposta.

Innanzitutto non è legge ...è proposta di legge che deve chiaramente percorrere tutto l'iter previsto per l'eventuale approvazione tra Commissioni parlamentari, confronti con le parti sociali, Camera, Senato, con tempi per la definitiva approvazione che, riteniamo, non possano rispettare almeno le date più vicine previste dalla stessa proposta.

Sulle stime della Ragioneria Generale dello Stato relative agli effetti finanziari della legge 243/2004 proiettati sul sistema pensionistico futuro che non solo ha problemi di sostenibilità, ma anche di adeguamento dei trattamenti in un contesto di prolungamento della vita attiva, e che studiano l'andamento pensionistico per il prossimo mezzo secolo, la proposta di legge ritiene necessario l'innalzamento dell'età pensionabile minima.

Art 1- La proposta di legge delega il Governo a legiferare, entro dodici mesi dalla data di approvazione della legge, per:

- a) l'accesso alla pensione calcolata con il sistema contributivo è previsto per le donne dal 01.01.2010 all'età di 61 anni e dal 01.01.2012 all'età di 62 anni. Per tali pensionande vengono meno le finestre attualmente in vigore per le pensioni di vecchiaia con l'erogazione della pensione dal mese successivo al soddisfacimento dei requisiti di legge.
- b) Revisione dei coefficienti di trasformazione per le pensioni contributive con esclusione dei lavoratori parasubordinati a cui si applicano i vecchi coefficienti.
- c) Estensione del calcolo contributivo PRO RATA a tutte le categorie dal 01.01.2009 anche in presenza di una anzianità assicurativa superiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995 (cioè la pensione verrebbe calcolata sommando una prima quota quantificata con il sistema retributivo per i contributi versati al 31.12.2008 ad una seconda considerata con i contributi maturati dal 01.01.2009 con il sistema contributivo).
- d) Previsione del raddoppio della contribuzione figurativa per maternità fino ad un massimo di due anni.



- e) Revisione dei requisiti reddituali per consentire l'integrazione al trattamento minimo della pensione del coniuge che versa in disagiate condizioni economiche.

Art. 2 - Il Governo viene delegato a legiferare entro 6 mesi per nuove norme tese ad incentivare la previdenza complementare, mai partita nel settore Pubblico (esclusa la Scuola);

Art. 3 - Sempre entro 6 mesi il Governo deve emanare decreti legislativi per riordinare gli Enti previdenziali che si ridurrebbero a tre: INPS, INPDAP e INAIL, con la previsione che le parti sociali presenti nel CNEL facciano parte dei Consigli di Amministrazione, facendo scomparire Comitati Provinciali e Regionali.

Art. 4 - Entro 18 mesi il Governo va ad emanare norme per:

- a) prevedere una aliquota contributiva unica pari a 24% per tutti i nuovi occupati, con aspettativa di un trattamento pensionistico di base a carico della fiscalità nella misura prevista per l'assegno sociale a condizione che si possa far valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione;
- b) rivedere il sistema di perequazione automatica nelle pensioni contributive.

Art. 5 - si amplia la possibilità di ottenere la pensione di reversibilità per il figlio maggiorenne che abbia un lavoro retribuito in misura tal da essere comunque considerato fiscalmente a carico;

Art. 6 - viene estesa anche ai lavoratori parasubordinati la tutela sulla automaticità delle prestazioni e la possibilità per gli stessi di rivalersi nei confronti dei committenti inadempienti negli obblighi assicurativi;

Con gli artt. 7 e 8 vengono stabiliti tempi e modi per l'emanazione dei decreti legislativi delegati previsti dalla proposta di legge e le previsioni di copertura finanziaria.

Sperando di aver reso meno confuso l'attuale panorama pensionistico, siamo a disposizione per chiarimenti, ma tutti dobbiamo stare attenti e vigili ai lavori camerali.

Il Responsabile
Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP
(Pasquale Nardone)